

Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei Programmi Operativi

Premessa

Il documento approvato dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella seduta del 27 febbraio 2012 individua e fissa gli elementi fondamentali per le attività di riprogrammazione dei Programmi Operativi.

Tutte le ipotesi di riprogrammazione indicate ai sensi sia del punto 4 sia del punto 7 del suddetto documento dovranno comunque assicurare il rispetto della normativa del Regolamento CE n. 1083/2006 (art. 33: Revisione dei programmi operativi).

Aspetti generali della riprogrammazione

1. Tempistica

Le riprogrammazioni dei P.O. a seguito dell'adesione al Piano di Azione coesione, ivi compresa la procedura di screening della VAS e l'adeguamento degli indicatori realizzazione, risultato e impatto del programma, dovranno essere avviate con proposta al Comitato di Sorveglianza da parte delle Autorità di Gestione entro 30 giorni dalla data di conferimento delle risorse al PAC.

La procedura di modifica sarà quella prevista dai Regolamenti comunitari e dai rispettivi Comitati di Sorveglianza

2. Modalità

Le Autorità di Gestione dei P.O. oggetto di riprogrammazione possono:

1. mantenere le risorse oggetto di riprogrammazione all'interno del Programma stesso
2. aderire al Piano di azione coesione destinando le risorse provenienti dalla riduzione del cofinanziamento statale:
 - a) a priorità/azioni non riconducibili al P.O. originario.
 - b) ad un Programma "esterno parallelo" coerente con il P.O. originario;

Nel caso 2 a) possono presentarsi le seguenti ipotesi:

- **Programmi che hanno aderito al PAC nel 2011**
Si tratta dei Programmi Operativi che già nel 2011 avevano individuato le tipologie di interventi (tra i quattro ambiti fissati nel PAC) a cui aderire, le risorse finanziarie da allocare, i singoli interventi da realizzare e relativi crono-programmi.
- **Programmi che hanno aderito al PAC nel 2011 e propongono modifiche/integrazioni nel 2012**
Si tratta di Programmi Operativi che avevano già aderito al PAC nel 2011 per i quali, per valutazioni successive al 15 dicembre 2011, vengono proposti adattamenti o modificazioni nell'individuazione puntuale dei singoli interventi o nell'allocazione delle risorse.
- **Programmi che aderiscono al PAC a partire dal 2012 (di propria iniziativa o a seguito di mancato raggiungimento del target)**
Si tratta di Programmi Operativi per i quali l'adesione al PAC avviene attuando una riprogrammazione con riduzione del cofinanziamento nazionale ovvero (nel caso di impossibilità a modificare il tasso di cofinanziamento nazionale per rispetto della quota minima) procedendo ad una riprogrammazione all'interno del P.O..

La proposta di attuazione delle azioni previste dal PAC deve:

- :
- indicare i risultati da perseguire, espressi in termini di indicatori e target di realizzazione e risultato, nonché la relazione fra gli interventi e i risultati;
 - dimostrare la sussistenza delle pre-condizioni necessarie a garantire l'efficacia degli interventi;

- individuare le responsabilità e le modalità attuative, gli specifici strumenti programmatici e le risorse finanziarie necessarie;
- fissare i tempi di attuazione.

Ogni proposta dovrà avere una struttura predefinita secondo uno schema condiviso che contenga tutti gli elementi e le informazioni necessarie (vedi allegato I I° aggiornamento Piano d'azione del 3 febbraio 2012).

Nel caso 2 b) si dovrà assicurare coerenza con con il P.O. oggetto di riprogrammazione sia da un punto di vista della strategia e degli obiettivi sia da un punto di vista della Governance e del sistema di gestione e controllo.

3. Governance

La responsabilità dell'attuazione di tutti gli interventi relativi al PAC rimane in capo all'Amministrazione Regionale o Nazionale titolare del P.O. originario, con esclusione degli interventi rivolti a nuove priorità non riconducibili al P.O. originario (es. Servizi di cura). In quest'ultimo caso l'Amministrazione responsabile viene individuata con riferimento al settore oggetto di intervento.

Nel caso di una riprogrammazione a favore di un Programma "esterno parallelo" al P.O. si ritiene necessario assicurare un sistema di gestione e controllo coerente a quello del P.O. riprogrammato ciò anche al fine di assicurare una possibile successiva rendicontazione delle spese sul P.O. cofinanziato.

Nell'ipotesi di Programma "esterno parallelo" alcuni interventi, ancorche' riconducibili alle priorità originarie, potranno essere previsti di competenza di Amministrazioni o soggetti diversi dall'Autorità di Gestione; questi saranno identificati come soggetti Attuatori/beneficiari e avranno responsabilità analoghe a quelle proprie degli Organismi Intermedi/Beneficiari nei P.O.

Per quanto attiene agli interventi individuati nell'Aggiornamento n. 2 del PAC e destinati ai Servizi di cura delle persone, si provvederà con successivi provvedimenti alla definizione puntuale dei soggetti titolari della programmazione e attuazione degli interventi.

4. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate al Piano di Azione Coesione derivano:

- dalla riprogrammazione all'interno dei Programmi;
- dalla riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato dei rispettivi Programmi (risorse a valere sul Fondo di Rotazione *ex lege* n. 183/1987) e sono gestite in conformità a quanto stabilito dall'art. 23, 4° co., della L. 12/11/2011 n. 183.

Altri interventi a sostegno delle azioni del PAC potranno essere avviati dalle Amministrazioni titolari dei P.O., a valere su risorse ulteriori regionali o nazionali.

5. Flussi finanziari e modalità di rendicontazione

1. Le risorse finanziarie riguardanti le riprogrammazioni interne ai Programmi sono gestite mediante le ordinarie procedure finanziarie previste dagli stessi Programmi.

2. Le risorse rivenienti dalle riduzioni del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 sono gestite secondo le procedure di cui alla medesima Legge n. 183/1987.

In particolare, per l'erogazione delle risorse provenienti dai Programmi Operativi Regionali si provvede secondo quanto già indicato dalla nota n. 29497 del 6 aprile 2012 del MEF-IGRUE e, per le risorse provenienti dai PON/POI, con le ordinarie procedure di pagamento previste dalla Legge n. 183/1987 per gli interventi gestiti da Amministrazioni centrali dello Stato.

In ogni caso, per le azioni gestite direttamente da Organismi esterni alle Amministrazioni titolari dei programmi, sia centrali che regionali, viene individuata l'Amministrazione di riferimento per l'attivazione delle procedure di pagamento, su cui ricade tra l'altro la responsabilità della verifica di ammissibilità delle spese sostenute dai predetti organismi.

Esempio:

Ferrovie

Amministrazione di riferimento: Ministero delle Infrastrutture.

Attuatore – Ferrovie dello Stato.

Procedura finanziaria – Simile a quella utilizzata nell'ambito del PON Reti e Mobilità.

6. Controlli

Il sistema di controllo riguardante le iniziative adottate nell'ambito del Piano di azione coesione deve essere adottato sotto la responsabilità dell'Amministrazione Nazionale o Regionale titolare del P.O. originario, ovvero dell'Amministrazione pubblica individuata quale riferimento nei casi di iniziative rivolte a nuove priorità non riconducibili al P.O. originario.

Il sistema di controllo deve rispondere ai requisiti di efficacia ed incisività e deve essere supportato da adeguata strumentazione tecnica (manuali, check-list, ecc.). Deve essere idoneo ad assicurare:

- la coerenza degli interventi realizzati rispetto a quanto stabilito nel piano di azione e coesione e secondo le procedure attuative ivi definite;
- il rispetto della normativa nazionale applicabile (appalti, fisco, ecc.);
- il corretto e regolare utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

Il sistema di controllo deve essere basato, per quanto possibile, sulle verifiche della gestione in analogia a quanto previsto dall'art. 60, b) del Reg. CE n. 1083/2006 e dall'art. 13 del Reg. CE n. 1828/2006.

In particolare, in relazione alle singole operazioni finanziate, il sistema di controllo deve:

- garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate e siano conformi alle norme nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- accertare, che le spese dichiarate dai beneficiari finanziati siano reali e conformi alle norme nazionali, se del caso, anche mediante verifiche in loco su base campionaria.
- assicurare l'impiego di sistemi e procedure per garantire l'adozione di un'adeguata pista di controllo, nonché di procedure di informazione e sorveglianza per la rilevazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

7. Sorveglianza e Monitoraggio

Al fine di assicurare una conoscenza puntuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel PAC, le Autorità di Gestione responsabili dei singoli programmi dovranno predisporre un documento, aventi analoghe finalità del RAE del P.O. cofinanziato, ed inviarlo al Gruppo di Azione

entro il 30 marzo di ogni anno e riferito alle attività svolte al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Autorità di Gestione dovrà, inoltre, prevedere nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del proprio P.O., un punto "informativa sull'attuazione degli interventi di adesione al PAC".

Indipendentemente dal fatto che l'adesione al PAC avvenga attraverso una riprogrammazione interna (ovvero con invarianza della dotazione assegnata ai singoli programmi) o una riprogrammazione esterna (attraverso una riduzione del cofinanziamento statale) è prevista, all'interno del Sistema di Monitoraggio Nazionale, la possibilità di identificare i progetti finanziati in adesione al PAC.

I singoli interventi saranno identificati secondo una codifica specifica (cfr. anche le indicazioni tecniche già fornite dal MEF-Igrue con la nota n. 0039623 dell'8 maggio 2012) e i dati di monitoraggio manterranno preferibilmente la stessa cadenza prevista per i Programmi comunitari.

8. Valutazione

Al fine di assicurare la valutazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi e i cronogrammi previsti, gli interventi oggetto della riprogrammazione e inseriti nel PAC saranno sottoposti ad un apposito processo di valutazione, sotto il coordinamento dell'UVAL:

- nel caso di riprogrammazione all'interno del Programma stesso, la valutazione sarà svolta nell'ambito del Programma operativo secondo quanto previsto dal Piano di Valutazione appositamente adeguato;
- nel caso di riprogrammazione attraverso la riduzione del cofinanziamento statale e la costituzione di un Programma "esterno parallelo" coerente con il PO originario, la valutazione dovrà essere assicurata sia per gli interventi che si concluderanno entro la data del 31.12.2015 sia per gli interventi la cui conclusione è successiva a tale data;
- nel caso di riprogrammazione che preveda la destinazione di risorse finanziarie da un P.O. a priorità/azioni non riconducibili al P.O. originario, dovranno comunque essere garantite le attività di valutazione.

9. Assistenza tecnica

Nel caso di riprogrammazione interna le spese relative all'Assistenza Tecnica non subiscono variazioni.

Nel caso di costituzione di un programma "esterno parallelo" è possibile destinare una quantità di risorse per interventi di Assistenza Tecnica a supporto della sua attuazione in misura non superiore all'ammontare della riduzione delle risorse dell'Asse Assistenza Tecnica del P.O. di riferimento.

Nel caso di riprogrammazione che preveda la destinazione di risorse finanziarie da un P.O. a priorità/azioni non riconducibili al P.O. originario, sarà possibile utilizzare per interventi di Assistenza Tecnica a supporto della sua attuazione una quantità di risorse in misura non superiore al 3% del totale delle risorse destinate a tali priorità/azioni.